

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 879</sup>

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO  
(GORIA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(LONGO)

Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale  
della Banca europea per gli investimenti

*Presentato il 12 novembre 1983*

ONOREVOLI DEPUTATI! — La Banca europea per gli investimenti (BEI) è stata costituita dal Trattato di Roma, istitutivo della Comunità economica europea, ed entrato in vigore il 1° gennaio 1958.

Sono membri della BEI i dieci Stati membri della Comunità. Essi hanno sottoscritto, congiuntamente, il capitale della BEI che, al 1° gennaio 1981, è di 7.200 milioni di ECU, di cui 925,715 milioni costituenti il capitale effettivamente versato o da versare.

La BEI raccoglie la maggior parte delle risorse necessarie al finanziamento dei

suoi mutui sui mercati dei capitali della Comunità e dei paesi terzi nonché sui mercati internazionali.

Istituto di diritto pubblico autonomo in seno alla Comunità, la BEI ha lo scopo, ai sensi dell'articolo 130 del Trattato di Roma, di contribuire, senza finalità di lucro, allo sviluppo equilibrato della Comunità. A tal fine, essa finanzia, accordando su risorse proprie mutui a lungo termine o garanzie ad imprese, enti pubblici e istituti di credito, investimenti che contribuiscono allo sviluppo regionale, che consentono la riconversione delle imprese o

la creazione di nuove attività oppure che rivestano un interesse comune per più paesi membri o per la Comunità nel suo insieme.

Dal 1979 essa accorda anche, come mandataria della Comunità e dopo che la Commissione delle Comunità europee ha deliberato sull'ammissibilità dei progetti, mutui su risorse del « Nuovo strumento comunitario di prestiti e mutui » (NIC-Sportello Ortolì) per il finanziamento di infrastrutture e di impianti energetici che contribuiscano a ridurre gli squilibri regionali o ad accrescere l'indipendenza e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico della Comunità. La BEI contabilizza queste ultime operazioni fuori bilancio, in una « Sezione speciale ».

La BEI istruisce ed amministra, in qualità di « agente », i finanziamenti dell'EURATOM che vengono deliberati dalla Commissione.

Infine, in base all'articolo 18 del proprio statuto, che forma oggetto di protocollo allegato al Trattato di Roma, per deroga concessa dal Consiglio dei governatori, può accordare dei finanziamenti fuori della Comunità. Questa disposizione viene applicata caso per caso, per autorizzare il finanziamento di taluni investimenti extra-comunitari che presentano un particolare interesse per la Comunità (per esempio, per il suo approvvigionamento energetico).

La detta disposizione è applicata globalmente, sino a concorrenza di un importo fissato per ciascun paese o per un gruppo di paesi, nel quadro degli accordi, convenzioni o decisioni relative alla cooperazione finanziaria tra la Comunità e diversi paesi terzi.

Il campo delle attività della BEI si è così progressivamente esteso alla Grecia (diventata Stato membro dal 1° gennaio 1981), alla Turchia, a 60 Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico firmatari delle convenzioni di Lomé, al Portogallo, alla Spagna, alla Jugoslavia, a Malta, ai paesi del Maghreb (Algeria, Marocco, Tunisia), ai paesi del Mashrak (Libano, Siria, Egitto, Giordania), a Israele ed a Cipro.

Nella maggior parte di questi paesi, la cooperazione finanziaria comporta, oltre ad interventi su risorse proprie della BEI, finanziamenti a condizioni speciali su risorse di bilancio della Comunità che la BEI gestisce in qualità di sua mandataria; queste ultime operazioni sono contabilizzate fuori bilancio, nella predetta « Sezione speciale ».

La BEI venne dotata inizialmente di un capitale di un miliardo di unità di conto, ma nel 1971 si vide già costretta, per il rapido sviluppo della sua attività, ad aumentarlo del 50 per cento.

Una norma, fissata al quinto capoverso dell'articolo 18 del suo statuto a salvaguardia del suo credito sui mercati finanziari, stabilisce infatti che il totale degli impegni derivanti dai prestiti e dalle garanzie accordate dalla BEI, non deve superare il 250 per cento del capitale sottoscritto.

Il Consiglio dei governatori, in data 26 aprile 1971, elevò pertanto il capitale a 1.500 milioni di u.c.e., comportando, per l'Italia, un aumento della sua quota da 240 a 360 milioni di u.c.e.; successivamente, dal 1° gennaio 1973, con l'adesione alla Comunità del Regno Unito, della Danimarca e dell'Irlanda, il capitale ragguagliò i 2.025 milioni di u.c.e.

Nel 1975, con decisione in data 10 luglio, il Consiglio dei governatori, ad evitare il superamento del famoso limite del 250 per cento tra impegni e quote sottoscritte, decise di portare il capitale a 3.543,75 milioni di u.c.e. La quota italiana, conseguentemente, passava da 360 a 630 milioni di u.c.e.; l'aumento venne ratificato dal Parlamento con legge 9 dicembre 1977, n. 956.

Agli inizi del 1978, poi, per far fronte a nuovi pressanti impegni che la BEI veniva ad assumere in considerazione della crisi economica della Comunità che si prolungava con un crescente tasso di disoccupazione, ed ai crescenti squilibri di strutture e di realizzazioni economiche tra i singoli Stati membri, si è riproposta l'esigenza di un ulteriore aumento del capitale della BEI, anche alla luce della nuova iniziativa messa in opera dalle autorità co-

munitarie, nota come lo « Sportello Ortoli » (NIC). A seguito di ciò, il Consiglio dei governatori, in data 19 giugno 1978, ha deliberato il raddoppio del capitale, portandolo da 3.543,75 a 7.087,5 milioni di u.c.e. che, con l'introduzione dell'ECU nel nuovo sistema monetario europeo, è stato fissato in 7.200 milioni di ECU.

Infine, a partire dal maggio 1981, l'ulteriore ampliamento degli impegni che la BEI si appresta a prendere all'interno della Comunità e verso i paesi terzi, impegni che si esplicheranno, gradualmente, nei prossimi anni, ha indotto la stessa a proporre un altro raddoppio del capitale che dovrà raggiungere i 14.400 milioni di ECU e rimanere fermo, presumibilmente, fino al 1986.

Dal 1958, anno della sua fondazione e fino al 1980, la BEI ha accordato finanziamenti per complessivi 17.263,6 milioni di ECU a prezzi correnti, di cui 14.882,3 milioni all'interno della Comunità (82 per cento del totale circa) e, dal 1963, 2.381,3 fuori della stessa. I finanziamenti su risorse proprie e le garanzie ammontano a 15.944,9 milioni di ECU a prezzi correnti, pari al 92,4 per cento del totale ed i finanziamenti su risorse degli Stati membri e della Comunità a 1.318,7 milioni.

Il costo globale degli investimenti ai quali la BEI ha apportato il suo contributo finanziario a lungo termine, che è stato in media del 24 per cento, si eleva a 69,3 miliardi di ECU a prezzi correnti, pari a 113 miliardi di ECU ai prezzi del 1980.

In particolare, nel 1980, la BEI ha dovuto operare in un contesto comunitario ed internazionale dominato da politiche economiche e monetarie restrittive in funzione antinflazionistica. Il prodotto interno della Comunità, infatti, è aumentato del solo 1,3 per cento rispetto al 3,3 del 1979: incremento praticamente nullo anche in considerazione del fatto che si è avuto un leggero aumento della disoccupazione (circa 7 milioni nel 1980).

Gli investimenti e il consumo privato si sono sviluppati a ritmo sostenuto, contribuendo alla rapida crescita delle impor-

tazioni e al peggioramento della bilancia dei pagamenti, già colpita dal rincaro del greggio. È risultato il persistere di un disavanzo delle partite correnti anche per il 1980 per quasi tutti i Paesi della Comunità.

Nel suddetto panorama, la BEI ha ulteriormente migliorato, soprattutto sul piano qualitativo, il proprio contributo alla realizzazione degli obiettivi definiti dalle istanze comunitarie, sia per quanto riguarda l'aumento della produttività sia per la riduzione delle disparità regionali ed anche per l'attenuazione della dipendenza energetica.

I finanziamenti nella Comunità si sono elevati alla somma di 2.950,8 milioni di ECU, di cui 2.753,2 milioni su risorse proprie della BEI, con un incremento di quasi il 21 per cento rispetto al 1979 e 197,6 milioni su risorse del Nuovo strumento comunitario (NIC - 277 milioni nel 1979).

L'Italia ha potuto beneficiare, nel corso dei vent'anni di vita della BEI, di numerose operazioni a lei favorevoli. I finanziamenti, nel 1980, hanno raggiunto i 290,3 milioni di u.c.e., pari, ai tassi di cambio vigenti il giorno della firma dei contratti, a lire 1.533,2 miliardi, ivi compresi 137,8 milioni di u.c.e./lire 165 miliardi su risorse del NIC.

Di detto importo, che fa registrare un incremento di oltre il 30 per cento rispetto al 1979 e corrisponde a quasi il 44 per cento del totale delle operazioni della BEI nella Comunità, circa i due terzi sono andati ad investimenti nel Mezzogiorno. A seguito delle tragiche conseguenze del terremoto che ha colpito l'Italia meridionale nel novembre 1980, la BEI è chiamata a svolgere nei prossimi anni un importante ruolo nel quadro degli sforzi comunitari per contribuire al ripristino delle infrastrutture danneggiate ed alla ripresa economica delle zone devastate. Per investimenti in queste stesse zone diversi finanziamenti per circa lire 200 miliardi sono stati accordati nel dicembre 1980.

Il Consiglio dei governatori, composto dai Ministri finanziari dei dieci paesi membri della CEE, ha dunque deliberato di

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

raddoppiare il capitale della BEI che passa così da 7.200 miliardi di ECU a 14.400 miliardi.

Le nuove quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti:

Germania . . . .	3.150.000.000
Francia . . . .	3.150.000.000
Regno Unito . .	3.150.000.000
Italia . . . . .	2.520.000.000
Belgio . . . . .	829.500.000
Paesi Bassi . . .	829.500.000
Danimarca . . .	420.000.000
Grecia . . . . .	225.000.000
Irlanda . . . . .	105.000.000
Lussemburgo . .	21.000.000

Gli Stati membri verseranno nella propria moneta nazionale il 7,5 per cento della quota parte dell'aumento deliberato, ossia la somma di 540.000.000 ECU, proporzionalmente alla loro quota parte del capitale sottoscritto, in otto rate semestrali con scadenza al 30 aprile e 31 ottobre e per la prima volta il 30 aprile 1984.

Conseguentemente, per l'Italia risulterà un aumento del capitale sottoscritto di 1.260.000.000 di ECU ed un onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato di 94.500.000 ECU (7,5 per cento di 1.260.000.000, fa-

centi carico per 23.625.000 ECU (due rate semestrali di 11.812.500 ciascuna) ad ognuno dei quattro esercizi 1984, 1985, 1986, 1987.

Per la conversione in lire di tali importi saranno utilizzati i tassi rilevati alla data di ciascun versamento e giornalmente comunicati dalla Comunità al Ministero del tesoro.

Pertanto, con l'unito disegno di legge si stabilisce, all'articolo 1, il predetto aumento della quota di partecipazione italiana al capitale della BEI; all'articolo 2 si prevedono le suindicate modalità per la conversione in lire degli importi espressi in ECU; infine, con l'articolo 3 si provvede alla occorrente copertura finanziaria.

È ovvio che dalla data in cui viene effettuata la valutazione degli oneri, sino alla materiale erogazione delle quote di partecipazione, possono verificarsi scostamenti più o meno sensibili in relazione alle mutate condizioni di cambio lira-ECU.

Agli eventuali maggiori oneri, derivanti da oscillazioni di cambio sfavorevoli, potrà provvedersi — considerata la natura degli oneri stessi — mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Si precisa infine, che gli oneri relativi agli esercizi successivi al 1984 sono considerati nell'ambito del bilancio pluriennale 1984-1986.

**DISEGNO DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

La quota di partecipazione italiana al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI), stabilita dall'articolo 4 del protocollo sullo statuto della Banca medesima, annesso all'accordo ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203 e successivamente modificata con le leggi 27 dicembre 1973, n. 876, 9 dicembre 1977, n. 956 e 29 settembre 1980, n. 579, è aumentata di 1.260.000.000 di ECU, in conformità alla decisione adottata il 15 giugno 1981 dal Consiglio dei governatori della Banca stessa.

Tale quota, da versarsi per il 7,5 per cento pari a 94.500.000 di ECU, sarà corrisposta in otto rate semestrali consecutive di uguale importo, di cui la prima scadente il 30 aprile 1984.

## ART. 2.

La conversione in lire degli importi predetti espressi in ECU sarà fatta in conformità alla decisione del Consiglio dei governatori del 15 giugno 1981, utilizzando i tassi applicabili alla data di ciascun versamento, in base alle apposite comunicazioni inviate dalle istituzioni comunitarie al Ministero del tesoro.

## ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1984, valutato in lire 31.894.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Partecipazione italiana a Fondi e Banche internazionali ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.